

**123**

**123 Consulenza**

Consulenza sicurezza lavoro e formazione

**GUIDA · NORMATIVA**

# Accordo Stato-Regioni 2025 - Sintesi operativa

Rep. 78/CSR del 17/04/2025: durate, modalita FAD, aggiornamento e formazione preposti

Versione

**1.0**

Aggiornata al

**2026-06-23**

Risorsa gratuita scaricabile da <https://www.123consulenza.com>

# Indice

Genesi e ratio dell'Accordo 2025 .....	1
Durate per ruolo .....	1
Modalita di erogazione e FAD sincrona .....	2
Aggiornamento quinquennale .....	2
Formazione preposti biennale .....	2
Formazione DL-RSPP .....	3
Credito formativo e riconoscimenti .....	3
Registro e attestati .....	3
Sanzioni e responsabilita .....	3
Domande frequenti .....	4

# Accordo Stato-Regioni 2025 - Sintesi operativa

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ridisegna la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, attuando la delega contenuta nel D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021. La presente sintesi operativa illustra le durate per ruolo (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP, RSP, ASPP), le modalità di erogazione (presenza, FAD sincrona, e-learning), il sistema di crediti formativi, l'aggiornamento periodico e le significative novità introdotte per i preposti, oggi soggetti ad addestramento e formazione almeno biennale. Documento orientativo, non sostituisce la verifica con l'ente di formazione accreditato.

## Genesi e ratio

Il nuovo Accordo nasce per dare unitarietà a un quadro frammentato dai diversi accordi del 2011, 2012, 2016 e dai decreti interministeriali successivi. L'art. 13 del D.L. 146/2021 aveva imposto al Governo l'adozione di un atto unico entro il 30 giugno 2022, termine poi ripetutamente prorogato fino all'approvazione del testo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025. L'Accordo si pone tre obiettivi principali: 1) standardizzare durate e contenuti minimi su tutto il territorio nazionale; 2) potenziare la formazione del preposto in linea con la nuova centralità assegnatagli dall'art. 19 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021; 3) regolare in modo definitivo la formazione in modalità videoconferenza sincrona, sdoganata in via emergenziale durante la pandemia.

### INFO - Entrata in vigore e regime transitorio

Le disposizioni si applicano ai percorsi formativi avviati dopo l'entrata in vigore. La formazione già erogata secondo gli accordi previgenti conserva piena validità; gli aggiornamenti seguiranno le nuove regole.

## Durate per ruolo

Ruolo	Formazione iniziale	Aggiornamento
Lavoratore - rischio basso	4h generale + 4h specifica = 8h	6h ogni 5 anni
Lavoratore - rischio medio	4h generale + 8h specifica = 12h	6h ogni 5 anni
Lavoratore - rischio alto	4h generale + 12h specifica = 16h	6h ogni 5 anni
Preposto	Formazione lavoratore + modulo aggiuntivo 8h	6h ogni 2 anni
Dirigente	16h	6h ogni 5 anni

DL-RSPP rischio basso	16h	6h ogni 5 anni
DL-RSPP rischio medio	32h	10h ogni 5 anni
DL-RSPP rischio alto	48h	14h ogni 5 anni
RSPP modulo A	28h	n/a (propedeutico)
RSPP modulo B comune	48h	40h ogni 5 anni
RSPP modulo C	24h	n/a (propedeutico)

## Modalità di erogazione

L'Accordo distingue tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona (FAD sincrona) ed e-learning asincrono. La FAD sincrona è equiparata alla formazione in presenza purché siano garantiti: interazione bidirezionale in tempo reale, tracciamento delle presenze, verifica dell'identità del discente, capacità di intervento del docente, accessibilità per disabilità. L'e-learning asincrono è ammesso solo per i moduli teorici espressamente individuati (es. formazione generale 4h, parte teorica DL-RSPP) e mai per addestramento pratico, prove di evacuazione, esercitazioni antincendio o BLS.

### CONFORMITÀ - Limiti della FAD sincrona

Non sono erogabili in FAD sincrona: addestramento all'uso di DPI di III categoria, addestramento all'uso di attrezzature soggette ad abilitazione (Accordo 22/02/2012), esercitazioni antincendio pratiche, manovre BLS su manichino. Per queste prestazioni resta obbligatoria la presenza fisica.

## Aggiornamento quinquennale

L'aggiornamento è calcolato dal completamento dell'ultimo percorso (iniziale o aggiornamento precedente). È ammesso ricorrere a convegni, seminari e corsi specifici purché siano tracciati, registrati e attinenti alla materia. Per i lavoratori l'aggiornamento di 6 ore copre tutte e tre le fasce di rischio; per il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP la durata varia da 6 a 14 ore in funzione del rischio dell'attività.

## Formazione preposti - la novità 2025

La modifica più rilevante riguarda il preposto. Il nuovo Accordo prevede: 1) formazione iniziale composta dalla formazione del lavoratore più un modulo aggiuntivo di 8 ore; 2) aggiornamento ogni 2 anni (non più 5) di durata minima 6 ore; 3) formazione obbligatoriamente erogata in presenza o FAD sincrona, mai e-learning; 4) contenuti dedicati a vigilanza, segnalazione, sospensione delle attività pericolose, sanzioni dirette in capo al preposto.

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti.
- Relazioni tra i soggetti, definizione e individuazione dei fattori di rischio.

- Vigilanza in caso di esigenze impreviste e modifiche del processo lavorativo.
- Tecniche di comunicazione, sensibilizzazione e gestione del gruppo.
- Sanzioni a carico del preposto - approfondimento art. 56 D.Lgs. 81/08.

## Formazione DL-RSPP

L'art. 34 D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende dei settori e con i limiti dimensionali fissati nell'Allegato II. La formazione è articolata in tre fasce: 16h, 32h, 48h. L'Accordo conferma che il superamento di una soglia dimensionale o un cambio settoriale a rischio più elevato impone l'integrazione formativa fino al raggiungimento delle ore previste per la fascia superiore.

## Credito formativo

Il sistema dei crediti consente di riconoscere percorsi già svolti. Chi ha completato un modulo di lavoratore può evitare la ripetizione passando a un'altra azienda dello stesso settore; chi ha frequentato il modulo A di RSPP non lo ripete; la formazione preposti assorbe quella di lavoratore. Restano fuori dal credito formativo l'addestramento specifico all'attrezzatura aziendale e la formazione su DPI di nuova introduzione.

## Registro e attestati

- Registro presenze con firma giornaliera (anche elettronica per FAD sincrona).
- Test finale di verifica apprendimento (con almeno 60% di risposte corrette).
- Attestato nominativo con codice univoco, ente erogante, docenti, programma.
- Conservazione fascicolo formativo per almeno 5 anni.
- Registrazione nel libretto formativo del cittadino, ove disponibile.
- Comunicazione all'organismo paritetico settoriale ove richiesto dal CCNL.

## Sanzioni

Violazione	Riferimento	Sanzione
Mancata formazione del lavoratore	art. 55 c.5 lett. c)	Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 euro
Mancata formazione del preposto/dirigente	art. 55 c.5 lett. c)	Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 euro
Omesso aggiornamento	art. 55 c.5 lett. c)	Stesse sanzioni
Mancata formazione DL-RSPP	art. 55 c.1 lett. b)	Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 euro

**ATTENZIONE - Effetti civili e penali**

L'assenza di formazione adeguata aggrava la posizione del datore di lavoro in caso di infortunio, configurando colpa specifica per violazione di norme antinfortunistiche con riflessi sull'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni colpose).

## FAQ operative

- Posso usare e-learning per la formazione specifica? Solo se di rischio basso, per la parte teorica e nel rispetto dei requisiti tecnici dell'Accordo.
- Il neo-assunto può lavorare in attesa della formazione? L'art. 37 c.4 impone l'erogazione 'in occasione' dell'assunzione, di norma entro 60 giorni dall'inizio del rapporto.
- L'aggiornamento del preposto può essere fatto in autoapprendimento? No, solo presenza o FAD sincrona.
- Vale la formazione svolta presso il precedente datore di lavoro? Sì, se compatibile per settore e rischi e adeguatamente documentata.

## Fonti normative

Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025

D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215 — <https://www.normattiva.it/>

D.Lgs. 81/08 artt. 34, 37, 19, 55, 56

Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti, dirigenti)

Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 (testo coordinato)

Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (attrezzature)

Allegato II D.Lgs. 81/08 (DL-RSPP - settori ammessi)

# Hai bisogno di assistenza?

Affidati al nostro team di esperti — sopralluogo gratuito.

## DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sopralluogo, misurazioni e procedure operative.

## RSPP esterno

Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione obbligatoria inclusa.

## HACCP — Sistema di autocontrollo alimentare


Manuale HACCP, formazione alimentaristi, gestione allergeni e tracciabilità per pubblici esercizi.

## Richiedi un preventivo gratuito

Telefono: +39 06 99 68 846

Email: [info@123consulenza.com](mailto:info@123consulenza.com)

Online: [https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm\\_source=pdf&utm\\_campaign=](https://www.123consulenza.com/preventivo/?utm_source=pdf&utm_campaign=)



P.M.I. Servizi S.r.l. — Sede legale Via di Santo Stefano 6/C — 00061 Anguillara Sabazia (RM)

P.IVA / C.F. IT10874781007 · PEC: [pmiservizisrl@pec.it](mailto:pmiservizisrl@pec.it)

Tel. +39 06 99 68 846 · Email [info@123consulenza.com](mailto:info@123consulenza.com) · Web <https://www.123consulenza.com>

Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza autorizzazione scritta.